

DISPOSIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Interventi aventi contenuto formativo ex Capo II Sezione I del Regolamento concernente “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo” approvato con D.P.P.18-125/Leg., di data 09 maggio 2008.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
Legale rappresentante del Soggetto denominato _____ con
sede _____ cod.fisc. _____
proponente il progetto denominato _____

DICHIARA

➤ di avere preso visione ed accettato quanto contenuto:

- nel Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

- nel Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;

- nel Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, così come rettificato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 371 del 27 dicembre 2006.

- nel Programma operativo - ob. 2 Fondo sociale europeo 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007)5770 il 21 novembre 2007;

- nel D.P.P.18-125/Leg., di data 09 maggio 2008, avente per oggetto "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo";

- nell'Avviso PER LA PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI AVENTI CONTENUTO FORMATIVO cofinanziate dal Fondo sociale europeo – annualità 2011 - a valere sull'Asse III Inclusionione sociale, Asse IV Capitale umano, del Programma Operativo provinciale FSE ob. 2 - approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 5770 di data 21 novembre 2007; presentazione da parte di soggetti ex art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 09 maggio 2008, n. 18-125/Leg., avente per oggetto "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo" pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige del 3 giugno 2008 n. 23/1-2.

(Il legale Rappresentante)

- nel documento "Sezione delle azioni ordinarie a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo", ad integrazione del Programma delle attività formative 2010-2011 adottata con deliberazione della Giunta provinciale di data 3 giugno 2011 n. 1184;

- e nei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo ob. 2 Fondo sociale europeo 2007-2013 (ex. art. 2 del Regolamento provinciale avente per oggetto "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo" di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg di data 09 maggio 2008" approvati con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1819 di data 18/07/2008 e s.m. di seguito denominati "Criteri di attuazione";

- di accettare, preliminarmente alla stipulazione del rapporto convenzionale con la Provincia Autonoma di Trento ed in funzione della composizione dei rapporti giuridici relativi all'attuazione dell'azione proposta, qualora questa sia affidata in gestione, le seguenti disposizioni generali di contratto.

DISPOSIZIONE N.1

Le attività progettuali affidate in gestione devono essere realizzate in stretta collaborazione con la struttura provinciale competente, di seguito detta "Provincia".

Nella gestione delle medesime attività il Soggetto attuatore si impegna a:

- rispettare le disposizioni ed i vincoli alla delega di quote di attività formative, secondo quanto disposto nei "Criteri di attuazione";
- rispettare le disposizioni relative alle schede di rilevazione trimestrale, secondo quanto disposto all'art. 21, comma 3, del Regolamento concernente "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo" emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125 di data 09 maggio 2008;
- ad accettare il controllo della Provincia, volto ad accertare il corretto svolgimento delle attività formative sotto il profilo didattico-organizzativo e amministrativo;
- fornire all'amministrazione provinciale i dati necessari per la gestione, il controllo e la rendicontazione delle attività progettuali. La Provincia tratta i dati per le finalità previste dalla L.P. 3.09.1987, n. 21 e s.m. e nel rispetto dell'art. 13 del D. Lgs.196/2003 e s. m. relativo alla tutela della riservatezza dei dati personali;
- a conservare presso di sé la documentazione costituita dai titoli giustificativi delle spese sostenute, i registri di presenza, i testi didattici e le dispense delle attività formative per quindici anni ed a metterla a disposizione dei competenti uffici dell'amministrazione provinciale in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche nella sede degli stessi.

DISPOSIZIONE N.2

Le azioni progettuali affidate in gestione devono essere attuate:

- nel rispetto di quanto definito nell'ipotesi progettuale approvata dalla Provincia e successive eventuali integrazioni o modificazioni autorizzate;

Il legale Rappresentante

- nel rispetto del budget massimo di finanziamento pubblico, definito con apposita determinazione, nel rispetto degli importi massimi ammissibili per singola voce di costo e dei parametri di costo stabiliti nei "Criteri di attuazione".

DISPOSIZIONE N.3

Gli interventi affidati in gestione devono essere conclusi dal Soggetto attuatore entro i termini previsti specificamente nei "Criteri di attuazione".

La rendicontazione degli oneri di gestione sostenuti, è effettuata secondo le modalità descritte all'art. 22 del D.P.P.18-125/Leg., di data 09 maggio 2008, avente per oggetto "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo" e nei "Criteri di attuazione".

I termini di presentazione della rendicontazione sono stabiliti dall'art. 23 dello stesso Decreto del Presidente della Provincia.

DISPOSIZIONE N.4

Il Soggetto attuatore si impegna ad accettare il controllo, anche ispettivo, della Provincia finalizzato a verificare e garantire il corretto utilizzo delle risorse, ai sensi del capo terzo del Regolamento sopra citato e, in particolare, a consentire l'accesso ai propri locali ai funzionari incaricati dello stesso ed a fornire la documentazione e le informazioni richieste.

Il Soggetto attuatore è responsabile del trattamento dei dati personali degli aderenti e degli iscritti ai corsi assegnati in gestione. Nel trattamento dei dati si impegna ad attenersi scrupolosamente alle misure di protezione indicate nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D.L. 30/06/2003, n. 196 e s. m. (G.U. 29 luglio 2003, serie n. 174, supp. Ordinario n. 123/L), nonché alle "Disposizioni per la protezione dei dati personali" approvate con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 3372 di data 30/12/2003 e s.m., e in particolare si impegna ad utilizzare detti dati esclusivamente in funzione degli adempimenti inerenti alle attività affidate specifiche e non a scopi privati.

DISPOSIZIONE N. 5

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI (art. 21 D.P.P.18-125/Leg /2008)

1. Su richiesta degli interessati la struttura provinciale competente eroga i finanziamenti con la seguente cadenza ed importi percentuali:
 - a) un anticipo del 20% del finanziamento concesso in corrispondenza dell'avvio delle azioni formative;
 - b) ulteriori stati di avanzamento, fino al massimo del 60% del finanziamento concesso, a fronte di spese effettivamente sostenute, con cadenza trimestrale. Gli stati d'avanzamento sono erogati a fronte di spese effettivamente sostenute e certificate nelle schede di rilevazione trimestrale. I trimestri corrispondono a quelli delle schede trimestrali e la richiesta non potrà superare l'importo in esse dichiarato nel/i trimestre/i di riferimento.

Il legale Rappresentante

2. L'erogazione dell'anticipo e degli stati di avanzamento è subordinata altresì alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di ammontare almeno pari all'importo da erogare. Tale garanzia è svincolata dopo l'erogazione del saldo finale.
3. Tutta la gestione finanziaria degli interventi cofinanziati dal FSE, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento (CE) 1083/2006, deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata. Il Soggetto attuatore inoltre dovrà utilizzare un conto corrente bancario appositamente dedicato, così come disposto nei "Criteri di attuazione".
4. Il saldo è erogato a seguito del controllo, da parte della Provincia, della rendicontazione delle spese.
5. Nel caso in cui il Soggetto attuatore al momento della presentazione della rendicontazione dichiara la parziale utilizzazione dei finanziamenti percepiti a titolo di stato di avanzamento, dovrà contestualmente presentare l'attestazione dell'avvenuta restituzione dell'importo inutilizzato mediante versamento bancario o postale alla Tesoreria Provinciale.
6. Il pagamento dell'anticipo/saldo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte del Soggetto attuatore di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione dell'anticipo/saldo. Nel caso la Provincia richieda integrazioni o rettifiche alla stessa, il termine inizierà a decorrere dal momento della loro presentazione.

La Provincia, per l'esame della documentazione contabile, si avvale di una Società di revisione iscritta all'albo istituito presso la CONSOB.

Al fine di consentire l'attività di revisione, il Soggetto attuatore collabora con la Società incaricata dalla Provincia, fornendo documentazione mancante ed eventuali chiarimenti in merito all'attività di gestione ed alle spese sostenute.

DISPOSIZIONE N.6

Il Soggetto attuatore è tenuto a dare idonea pubblicità del cofinanziamento del Fondo sociale europeo degli interventi affidatigli in gestione, nelle forme e nei modi previsti nei "Criteri di attuazione".

DISPOSIZIONE N. 7

In caso di inosservanza da parte del Soggetto affidatario degli obblighi derivanti dalle presenti disposizioni, verranno applicate le sanzioni presenti nei "Criteri di attuazione"; nei casi di grave inadempimento, il Responsabile della struttura provinciale competente, previa diffida di regolare esecuzione entro un termine prestabilito degli adempimenti dovuti, provvede a rescindere il rapporto contrattuale in essere, fatto salvo il risarcimento del danno.

Per eventuali controversie relative al rapporto convenzionale è competente il Foro di Trento.

DISPOSIZIONE N. 8

Il Soggetto attuatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.; la mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel medesimo art. 3 determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il Soggetto attuatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (soggetto delegato o appaltante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il legale Rappresentante

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia, ed alle consuetudini locali.

Luogo e Data _____

Il legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., il Soggetto Erogatore del Servizio approva espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto, ed in particolare la Disposizione nr. 7 (Foro Competente e Clausola di Recesso).

Data _____

(timbro dell'ente e firma del legale rappresentante)

NB: In caso di A.T.I. o R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti le presenti DISPOSIZIONI GENERALI DI CONTRATTO dovranno essere sottoscritte da ciascun legale rappresentante di ogni singola Impresa, Ente, Associazione ecc...

Il legale Rappresentante
